

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI

TIROCINIO

TRA

L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, (C.F. 80007010376) con

sede in Bologna, Via Zamboni n. 33, rappresentata nella persona di:

Prof. CLAUDIO GALLETTI (C.F. GLLCLD48C30A944V)

in qualità di: Presidente della Scuola di Farmacia,

Biotecnologie e Scienze Motorie

il quale interviene al presente atto in forza di quanto stabilito nel Regolamento generale per lo svolgimento delle attività di tirocinio approvato rispettivamente

nelle sedute del Senato Accademico del 30/4/03 e nel Consiglio di

Amministrazione del 1/7/03 e successive modificazioni, (d'ora innanzi

l'Università)

E

COMUNE DI TRIESTE (C.F. 00210240321)

con sede legale in PIAZZA DELL'UNITA' D'ITALIA 4 - 34121 TRIESTE (TS)

nella persona del Rappresentante Legale:

TIZIANA TIOZZO (C.F. TZZTZN52B51L424M)

(d'ora innanzi il Soggetto ospitante)

PREMESSO CHE

- Ai sensi degli artt. 27 e 92 del DPR 382/80 le Università possono stipulare

"convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al

completamento della formazione accademica e professionale" e "convenzioni

finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento".

- Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196

	(e del DM 142/98 che stabilisce le norme di attuazione della stessa legge), al	
	fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del	
	mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro	
	nell'ambito dei processi formativi, le Università possono promuovere tirocini	
	di formazione e orientamento in imprese a studenti che abbiano assolto	
	l'obbligo scolastico e laureati;	
	- La Riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012) ha previsto l'introduzione di	
	linee guida finalizzate a stabilire degli standard minimi uniformi in tutta Italia	
	e ad evitare un uso distorto e illegittimo dei tirocini.	
	- Le Linee-guida in materia di tirocini 2013 sono state adottate dalla	
	Conferenza Unificata Stato, Regioni e Province Autonome in data 24 gennaio	
	e sono applicabili solo ad alcuni tipi di tirocini	
	- Le Regioni e le Province autonome hanno emanato norme specifiche in	
	materia di tirocini	
	- La Legge 99/2013, di conversione del D.L. 76/2013, ha previsto ulteriori	
	norme in materia di tirocini	
	- Il DM 509/99, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia	
	didattica degli Atenei", successivamente modificato dal DM 270/04,	
	introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi	
	formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte	
	professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i	
	tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al DM 142/98.	
	- In sintonia con le forme di concertazione previste dalla Riforma degli studi	
	universitari si condivide la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo	
	tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la	
	qualità dei processi formativi per favorire la diffusione della cultura d'impresa.	

- L'Università attraverso la stipula di convenzioni quadro intende offrire:

- agli studenti attività formative rientranti pienamente nel percorso di studio;
- ai neolaureati esperienze dirette a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro.
- ai laureandi e/o laureati lo svolgimento di tirocini richiesti per l'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio delle professioni che richiedono questa esperienza.

- Si intende per :

tirocinio curriculare il tirocinio rivolto agli studenti che completa il percorso di studio per il conseguimento del titolo, con attività formative pratiche svolte in strutture anche esterne all'Ateneo; tale tirocinio favorisce anche un primo incontro con il mondo del lavoro;

tirocinio formativo e di orientamento il tirocinio rivolto a laureati che abbiano terminato gli studi da non più di dodici mesi, finalizzato alla conoscenza necessaria all'inserimento nel mondo del lavoro. E' uno strumento facoltativo che consente di realizzare una reale esperienza lavorativa (pur non costituendo, parimenti al tirocinio curriculare, un rapporto di lavoro) successivamente al periodo di studio.

tirocinio finalizzato all'accesso all'Esame di Stato è il tirocinio previsto dalla normativa in materia di svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di talune professioni e consente di realizzare una reale esperienza lavorativa (pur non costituendo, al pari dei tirocini previsti nei punti precedenti, un rapporto di lavoro) parallelamente o successivamente al periodo di studio, per la durata e gli obiettivi previsti dallo specifico profilo professionale.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 Obblighi del Soggetto ospitante

Il Soggetto ospitante si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università per lo svolgimento di tirocini e tesi e/o laureati anche nei 12 mesi successivi al termine degli studi.

Il Soggetto ospitante favorirà l'esperienza di tirocinio nell'ambiente di lavoro attraverso la messa a disposizione di attrezzature, reparti e servizi, l'illustrazione delle tecnologie esistenti, dell'assetto organizzativo e dei processi produttivi.

Il numero e la tipologia di tirocinanti accolti sarà stabilito concordemente dalle parti. Per ogni tirocinante verrà individuato un referente incaricato di seguire il tirocinante e di attestare, per conto del Soggetto ospitante, le attività svolte.

Art. 3 Obblighi assicurativi, sicurezza e prevenzione

Le parti si danno reciprocamente atto che:

- i tirocinanti sono coperti con assicurazione dall'Università contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del previsto tirocinio, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività;

- il personale universitario, impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione dall'Università contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);

- il personale dipendente dal Soggetto ospitante, impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione

dal Soggetto ospitante contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, nonché, con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose). Le parti si impegnano affinché i tirocinanti vengano formati sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza.

Art. 4 Affidamento di compiti didattici integrativi

L'Università potrà valutare ipotesi di affidamento di compiti didattici integrativi, ai sensi delle norme vigenti, ad esperti qualificati del Soggetto ospitante.

In tal caso il Soggetto ospitante si impegna ad assicurare il proprio personale titolare di tali incarichi presso l'Università, contro gli infortuni che dovessero subire, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose).

Art. 5 Tirocinio Modalità/Contenuti

Il tirocinio non può in nessun caso costituire rapporto di lavoro; si configura come completamento del percorso formativo, sia che realizzi obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo e previsti dal Corso di Studio di appartenenza sia che sia finalizzato ad agevolare le scelte professionali.

L'Università assegna per ogni tirocinante un tutore, quale responsabile didattico-organizzativo dello svolgimento del tirocinio. Nel caso di tirocinio curriculare a conclusione delle attività pratiche la Commissione di Tirocinio procederà alla verifica del profitto al fine dell'acquisizione dei relativi crediti; le modalità di tale verifica sono contenute nel regolamento di tirocinio del

Corso di Studio.

L'attività di tirocinio formativo e di orientamento può essere riconosciuta in conformità a quanto previsto dai Regolamenti di Corso di Studio.

Art. 6 Programma di tirocinio/Progetto formativo e di orientamento

Per ogni tirocinante verrà definito un programma di tirocinio, nel caso di tirocinio curriculare, mentre per il tirocinio formativo e di orientamento verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente in particolare:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore universitario e del responsabile del Soggetto ospitante
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto ospitante;
- le strutture del Soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Le Parti si impegnano per quanto di propria competenza a provvedere alle comunicazioni di avvio del tirocinio alle strutture provinciali territorialmente competenti ai sensi della normativa vigente.

Art. 7 Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- seguire le indicazioni del tutore e del responsabile della Soggetto ospitante e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed evenienza;
- svolgere le attività definite dal programma di tirocinio o dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di

lavoro;

- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

- compilare, nel caso di tirocinio obbligatorio, il libretto diario delle attività svolte, consegnato dall'Università e produrre la documentazione finale richiesta per la valutazione del tirocinio prevista dal Consiglio di Corso di studi.

Art. 8 Tirocinio finalizzato all'accesso all'Esame di Stato

Il tirocinio finalizzato all'accesso all'esame di Stato sarà regolato di volta in volta dalla specifica e speciale normativa di riferimento, ferma restando la disciplina dettata dal regolamento generale per le attività di tirocinio e dall'articolato della presente convenzione, in quanto compatibile.

Art. 9 Tirocini formativi e di orientamento

Il tirocinio formativo e di orientamento rivolto ai soggetti che hanno acquisito un titolo da non più di 12 mesi verrà formalizzato con le specifiche ed ulteriori convenzioni e modelli di progetto formativo previsti dalle norme delle Regioni e dalle Province autonome.

Art. 10 Certificazioni

Al termine del tirocinio formativo e di orientamento il Soggetto ospitante rilascerà al tirocinante apposito attestato relativo allo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di tirocini curriculari, allo studente verrà rilasciato dall'Università un libretto diario nel quale il referente aziendale, per conto del Soggetto ospitante, attesta l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

Art. 11 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto a trattamento dei

dati personali

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Art. 12 Risultati dell'attività

I risultati dell'attività del tirocinante realizzati durante il periodo di tirocinio rimangono di proprietà del Soggetto ospitante, fermo restando il diritto di paternità dell'opera nei casi in cui la medesima abbia carattere innovativo e il diritto di pubblicazione, fatta salva l'approvazione da parte del Soggetto ospitante, anche nel caso in cui la pubblicazione stessa abbia come oggetto i risultati dell'attività svolta dal tirocinante presso il Soggetto ospitante.

Tale pubblicazione potrà essere differita a seguito delle necessità brevettuali che dovessero emergere da parte del Soggetto ospitante.

Art. 13 Oneri finanziari

La realizzazione del tirocinio non comporta alcun onere finanziario per il Soggetto ospitante e per l'Università se non quelli previsti dalla normativa delle Regioni e Province autonome vigente in materia di tirocini in attuazione della normativa nazionale di riferimento.

Art. 14 Durata

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di un anno e verrà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Art. 15 Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ed a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86/131, le spese

di bollatura e di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Bologna,

(firma per l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna)

Prof. CLAUDIO GALLETTI, Presidente della Scuola di Farmacia,

Biotechnologie e Scienze Motorie

(firma per COMUNE DI TRIESTE)

Il Rappresentante Legale TIZIANA TIOZZO
